

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

### TRIBUNALE DI SAVONA

### SEZIONE LAVORO

### *RICORSO EX ART. 700 C.P.C.*

Per il ricorrente:

- CATAPANO BERARDINO nato a Pompei (NA) il 26.03.1981 e residente in Poggiomarino (NA) alla via Fornillo n. 59, C.F.: CTPBRD81C26G813K;

rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Aldo Esposito (C.F.: SPSLDA82M29L845K) e Ciro Santonicola (C.F.: SNTCRI84L12C129L), elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7.

Gli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it).

-RICORRENTE-

### CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DI SAVONA, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- Istituto Comprensivo Loano Boissano, Corso Europa - 17025 Loano (SV), C.F.: 90051610096, in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Genova alla Viale delle Brigate Partigiane, 2.

-RESISTENTI-



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

- PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto n. 925 del 28.06.2022 emesso dall'USR Liguria – ATP di Savona di esclusione dalla graduatoria permanente della provincia di Savona per il profilo di Collaboratore Scolastico;
- PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO al riconoscimento del punteggio giuridico derivante dal servizio statale svolto nel triennio 2018/2021 sul profilo di Collaboratore Scolastico;
- CONDANNARE l'Amministrazione scolastica a disporre l'inserimento nella graduatoria permanente della provincia di Savona per il profilo di Collaboratore Scolastico;
- CONDANNARE l'Amministrazione scolastica a riconoscere nelle graduatorie di circolo e di istituto 3<sup>a</sup> fascia ATA, profili AA e CS, triennio 2021/2024, il punteggio giuridico derivante dal servizio statale svolto nel triennio 2018/2021 sul profilo di Collaboratore Scolastico.

### FATTO

Il Sig. Catapano Berardino è un diplomato che ambisce ad operare per i profili amministrativi (cd. personale A.T.A.).

Il Sig. Catapano Berardino, presentava domanda prot. 11781 del 06.11.2017 di inserimento nella III fascia delle graduatorie di Istituto, personale ATA, per il triennio 2018/2021, trasmettendo la documentazione all'Istituto capofila IIS "Boselli - Alberti" di Savona (doc.1).

Il ricorrente concorreva per i profili professionali Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT) e Collaboratore Scolastico (CS), siccome munito dei relativi requisiti di ammissione per titoli di studio.

Al riguardo, infatti, va sin d'ora rimarcato che il Sig. Catapano Berardino è in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore conseguito nell'a.s. 2008/2009 presso l'Istituto Tecnico per Geometri "E. Majorana" di Pomigliano D'Arco -NA- (doc.2).



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Come si avrà modo di evidenziare funditus in prosieguo, si tratta di un titolo di studio che di per sé è valido per l'inserimento di tutti i profili professionali del ruolo A.T.A.

Ad ogni modo, occorre precisare che, nel proprio percorso formativo, il ricorrente può vantare ulteriori titoli di studio, comunque validi e valutabili.

In particolare, egli ha conseguito nell' a.s. 2012/2013, la qualifica professionale di "Operatore dei Servizi della Ristorazione del Settore Sala - Bar", presso l'Istituto Paritario "Voltaire" di Napoli (doc. 3).

Nella domanda di inserimento, il ricorrente indicava il diploma di maturità come titolo di accesso alla graduatoria per il profilo di Assistente Amministrativo (AA), mentre indicava la qualifica professionale ottenuta per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS).

La graduatoria veniva definitivamente approvata dall' IIS "Boselli - Alberti" di Savona e il Sig. Catapano Berardino figurava regolarmente in tutti i profili con una corretta valutazione dei titoli di studio e di carriera dichiarati.

Il ricorrente veniva individuato quale destinatario di contratti di lavoro a tempo determinato sul profilo di Collaboratore Scolastico per l'intero triennio 2018/21 (doc. 4).

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Loano – Boissano di Loano (SV), "*VISTO l'esito dei controlli effettuati sui titoli culturali e di servizio dichiarati dal candidato, come previsto dall'art. 7 del D.M. n. 640/2017, da cui risulta che i titoli e i servizi corrispondono a quanto dichiarato*", emetteva il decreto prot n.1255 B10 del 26.03.2019 di convalida, attribuendo il punteggio di 7,60 per il profilo AA, 7,60 per il profilo AT e di 10,80 per il profilo CS (doc. 5).

Concluso il triennio 2018/2021, l'istante in data 19.04.2021 inoltrava domanda di aggiornamento delle graduatorie di Istituto di III fascia, personale ATA, per il triennio 2021/2024, ai sensi del DM 50/2021, medesimi profili professionali e titoli di accesso, all'istituto capofila Liceo Scientifico "Giordano Bruno" di Albenga (doc.6).

Maturati 24 mesi di servizio statale come Collaboratore Scolastico nel corso del triennio 2018-21, il ricorrente inoltrava, in data 10.05.2021, all' ATP di Savona, la domanda telematica (doc. 7) di inserimento nella graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/22, indicando quale titolo di accesso la qualifica professionale dell'Istituto Voltaire di Napoli. Tuttavia, l'USR Liguria – ATP di



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Savona con decreto del 30.06.2021 (doc. 8) escludeva il Catapano dalla graduatoria permanente poichè l'ITIS "Galileo Ferraris" di Napoli, ente depositario degli atti del cessato Istituto paritario Voltaire di Napoli, comunicava che dagli atti in loro possesso non risulta alcuna traccia del candidato.

In quanto presente nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, triennio 2021/2024, con il punteggio di 21,80 sul profilo CS, l'istante veniva individuato dal Liceo Scientifico "Giordano Bruno" di Albenga (SV) quale titolare del contratto di lavoro a tempo determinato prot. 6751 del 20.09.2021 (doc. 9) sul profilo di Collaboratore Scolastico dal 16.09.2021 al 30.06.2022

Il Liceo Scientifico "Giordano Bruno" di Albenga (SV) con decreto prot. 10046 del 10.12.2021 (doc. 10), eseguiti i controlli sui titoli in possesso del Collaboratore Scolastico ai sensi dell'art. 6 comma 11 del DM 50/2021, convalidava il punteggio spettante per i rispettivi profili professionali.

Da notare come il Liceo Scientifico "Giordano Bruno" di Albenga (SV) con nota prot. 536 del 19.01.22 (doc. 10) chiariva all'istante che *"a fronte della comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, recepita dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Savona il titolo di studio da Lei dichiarato ai fini dell'inserimento nella graduatoria per collaboratore scolastico (diploma conseguito presso l'Istituto paritario Voltaire di Napoli con votazione 100 su 100) rientrava tra i titoli non valutabili. Si è provveduto, pertanto, a valutare il titolo di studio che Lei ha dichiarato, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per gli altri profili (assistente amministrativo e assistente tecnico) e cioè quello conseguito presso l'Istituto Tecnico Majorana di Pomigliano d'Arco con votazione 65 su 100. Al termine della valutazione il punteggio da Lei inserito nella domanda per la graduatoria di collaboratore scolastico è stato quindi rettificato da 25,30 a 21,80"*. In definitiva, l'Istituto scolastico estendeva la validità del diploma di maturità anche al profilo di Collaboratore Scolastico, inserendo il ricorrente con il punteggio rettificato di 21,80 in luogo di 25,30.

Inopinatamente, l'Istituto Comprensivo Loiano – Boissano di Loiano con decreto prot. 7371 del 17.12.2021 (doc. 11) disponeva il depennamento del ricorrente dalla III fascia delle vigenti graduatorie di istituto, in relazione a tutti i profili professionali, per dichiarazione mendace. Inoltre, il servizio svolto veniva dichiarato valido di fatto e non di diritto.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

A questo punto, il Sig. Catapano Berardino proponeva ricorso, avverso il menzionato provvedimento, dinanzi al Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, dott.ssa Alessandra Coccoli, RG n. 168/2022.

Il Giudice del Lavoro di Savona con Ordinanza del 07/04/2022 (doc.12), non reclamata, decideva in questi termini:

*“Ordina al Ministero dell’Istruzione di estendere il titolo di accesso indicato da CATAPANO Bernardino per il profilo AA anche al profilo CS, con conseguente diritto dello stesso CATAPANO al reinserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3<sup>a</sup> fascia ATA con il minor punteggio derivante dal diverso titolo costituito dal diploma di Geometra.”*

In data 17.05.2022, il ricorrente presentava domanda di ammissione al concorso per titoli per l’inclusione nella graduatoria provinciale del personale ATA – qualifica di Collaboratore Scolastico (doc.13), bandito ai sensi dell’art. 554 del D. L.vo 297/1994 dal Direttore Scolastico Regionale con provvedimento prot. 574 del 26.04.2022. Nel dettaglio, il Sig. Catapano Berardino indicava, quale titolo di accesso, il possesso del diploma di Geometra e, quali titoli di servizio, i rapporti di lavoro instaurati nel corso del triennio 2021/24.

Tuttavia, l’USR per la Liguria – ATP di Savona con decreto prot. 925 del 28.06.2022 (doc. 14), comunicato al ricorrente in data 07.07.2020, disponeva l’esclusione per mancanza del requisito di una anzianità di servizio di almeno due anni di servizio.

Allo stesso modo, l’amministrazione resistente aveva disposto il reinserimento del ricorrente delle graduatorie di terza fascia ATA, triennio 2021/24, per il profilo di Collaboratore Scolastico, con il punteggio di 6,80 in luogo di 21,80 (doc.15), azzerando il punteggio derivante dai titoli di servizio statali svolti nel triennio 2018/2021 (15 punti).

I provvedimenti adottati dall’Amministrazione resistente, invero, sono irrimediabilmente invalidi, in quanto assunti in violazione della disciplina di settore, dei principi inderogabili dell’azione amministrativa, dei canoni di diligenza e correttezza, nonché illegittimi in quanto fondati su un’erronea ricostruzione dei fatti e inficiati da un patente sviamento della funzione.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

Tanto premesso, è interesse del Sig. Catapano Berardino agire in giudizio con procedura d'urgenza al fine di richiedere, previo accertamento della validità giuridica del servizio statale svolto nel triennio 2018/21, la condanna dell'Amministrazione scolastica resistente all'inserimento nella graduatoria permanente per il personale ATA, profilo CS, della provincia di Savona e alla attribuzione del punteggio di 21,80 nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA, profilo CS, triennio 2021/2024, stante l'impossibilità di accedere alle supplenze.

\* \* \* \* \*

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire codesto on.le Tribunale per i seguenti motivi in

### DIRITTO

#### *1) Sul fumus boni iuris.*

### SULLA VALIDITA' GIURIDICA DEL SERVIZIO STATALE SVOLTO

Premesso che il diritto del ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, profilo CS, con il punteggio rettificato del diploma di maturità è stato dichiarato dal Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, con ordinanza del 07.04.2021, l'Amministrazione scolastica resistente ritiene che il servizio prestato dall'aspirante collaboratore scolastico, sulla base di erroneo punteggio, sia valido di fatto e non di diritto, per cui allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.

Questa determinazione non può essere condivisa.

L'art 6 del DM 50/2021 (allegato n.16) prevede:

*“11. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.*



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

12. All'esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato.

13. **In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.**

14. Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi.

15. **Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.**"

Ebbene, ai sensi dell'art 6.15 del DM 50/2021, la facoltà del Dirigente Scolastico di dichiarare un servizio valido di fatto e non di diritto è limitato alle ipotesi di cui, in sede di controlli sui titoli dichiarati nella domanda ATA, riscontra la mancanza del titolo di accesso o la presenza di una dichiarazione mendace.

Nessuna delle due ipotesi ricorrere nella fattispecie in esame, poichè il diploma di maturità (valido titolo di accesso) è stato indicato dal ricorrente già nella domanda del 2017, mentre l'esistenza della dichiarazione mendace è stata esclusa dal Giudice del Lavoro di Savona. Si riposta di seguito un inciso dell'ordinanza emessa in data 07.04.2022:





## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

*“Nel caso in esame, pur con riserva di ulteriori approfondimenti nell’eventuale fase di merito, se non è provato il possesso del valido diploma di qualifica dichiarato dal CATAPANO per l’ammissione nelle graduatorie di terza fascia per il profilo CS, non è sufficientemente dimostrato che l’aspirante abbia effettuato “autodichiarazioni mendaci” o prodotto “certificazioni false”.*

*Il riferimento alle dichiarazioni mendaci, e non solamente obbiettivamente non corrispondenti a verità, lascia ritenere che ai fini dell’esclusione sia necessario un dolo di falso che ad oggi l’amministrazione non ha provato.*

*Il collegamento tra il depennamento ed un uso consapevole di un documento falso emerge anche dal riferimento alla fattispecie di reato prevista dall’art. 76 DPR 445/00 contenuto nel provvedimento impugnato.*

*Poiché non sono emersi dagli atti, né sono stati dedotti dal Ministero convenuto (che ha scelto di rimanere contumace), elementi concreti per affermare che il ricorrente fosse consapevole della non valutabilità del diploma di qualifica rilasciato dall’Istituto Voltaire, non ricorre la fattispecie di cui all’art. 8 comma 2, lettera d del DM 640/17.”*

Nessun effetto sortiva la diffida inviata, in tal senso, dagli scriventi legali all’Amministrazione scolastica in data 15.06.2022 (doc.17).

In definitiva il ricorrente ha diritto al riconoscimento della validità giuridica del servizio prestato come collaboratore scolastico nella provincia di Savona nel corso del triennio 2018/2021.

Il riconoscimento della validità giuridica del menzionato servizio svolto, consente al ricorrente in sede di aggiornamento della domanda ATA, ai sensi del DM 50/2021 – Allegato A - Tabelle di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze, di ottenere il punteggio di 6 punti per ciascun anno scolastico e di 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.

\*\*

Il Tribunale di Lanciano con Sentenza n. 82/2021 del 06.12.21 (doc.18) si è espresso sulla questione della mancata attribuzione del punteggio per il servizio reso.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.





## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

### a) Il Testo Unico del Pubblico Impiego.

Com'è noto, il Legislatore ha demandato alla contrattazione collettiva la regolazione dei rapporti di lavoro d'impiego presso la P.A., ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001.

### b) Il CCNL del comparto scuola.

Il CCNL di comparto ha espressamente disciplinato l'ipotesi dell'errore nell'assunzione nell'art. 25, comma 5, del CCNL di comparto, prevedendo che – in caso di errori- la P.A. datrice di lavoro può procedere all'annullamento della procedura di reclutamento e, conseguentemente, alla risoluzione del contratto.

Poiché, ai sensi dell'art. 1458 del codice civile, “la risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica (qual è appunto il contratto di lavoro), riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”, appare evidente che, per espressa disposizione legislativa –e in virtù dell'esplicito rimando del Legislatore alla contrattazione collettiva-, la risoluzione del contratto comporta non l'annullamento ab origine del contratto, ma la sua perdurante validità fino a quando non si sia avvenuta la sua risoluzione.

Per questo motivo, non appaiono corretti i provvedimenti che dichiarano il servizio reso “valido ai soli fini economici”, dunque senza il riconoscimento di alcun punteggio.

Appare evidente che le parti negoziali, nel regolare i possibili vizi della procedura assunzionale, nel quadro di un equo bilanciamento degli interessi in gioco, abbiano inteso salvaguardare il principio dell'affidamento, tutelando pertanto il dipendente che in buona fede avesse confidato nella validità del contratto, rinunciando probabilmente ad altre opportunità di lavoro, attesa l'avvenuta assunzione.

### c) La normativa sulle supplenze.

Non a caso, la normativa regolamentare unilateralmente predisposta dal Ministero (ci si riferisce al DM n.640/2017) prevede all'art.7, comma 7 che “l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”.

Tale disposizione è stata confermata e ribadita dall'ultimo DM in materia di supplenze per il personale ATA (DM n.50/2021) che all'art.6, comma 15 recita: “l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera”.

Per quanto riguarda l'assegnazione di supplenze ai docenti dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (cd “GPS”), disposizioni analoghe sono previste dall'OM n. 60/2020, che all'art. 8 prevede che l'eventuale servizio reso sulla base di dichiarazioni mendaci sia dichiarato come “prestato di fatto e non di diritto”, dunque senza il riconoscimento di alcun punteggio.

Dunque, secondo lo stesso Ministero il punteggio potrebbe essere negato qualora la supplenza fosse stata assegnata in assenza del titolo di studio o sulla base di dichiarazioni mendaci (non dunque in caso di errore nell'assegnazione del punteggio).

Si osserva che tali disposizioni ministeriali integrano quanto previsto dal citato art. 25 del CCNL di comparto, nella parte in cui le parti negoziali hanno inteso salvaguardare gli effetti medio tempore verificatisi prima della risoluzione del contratto, dichiarando privi di effetti giuridici i (soli) servizi resi in assenza del prescritto titolo di studio o sulla base di dichiarazioni dolosamente false.

d) La nota dell'USR Toscana.

L'Ufficio Scolastico Regionale, con nota AOODRTO. REGISTRO UFFICIALE. U.0002662 del 2 marzo 2021, è intervenuto formalmente sulla questione, chiarendo che -in caso di errori nell'attribuzione delle supplenze da parte delle scuole- va riconosciuto il punteggio per il servizio prestato.

Il Direttore Generale dell'USR Toscana, Dott. Ernesto Pellecchia, nel diramare la nota, ha inteso precisare che “il servizio effettivamente prestato in virtù di un rapporto di lavoro, successivamente oggetto di risoluzione o recesso da parte della scuola, in conseguenza di una rettifica del punteggio



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

e del conseguentemente riposizionamento in graduatoria, per cause non addebitabili all'interessato, produce effetti anche ai fini giuridici ed economici, per il periodo in cui vi è stata regolare prestazione lavorativa”.

### **\*\* \* *Sul periculum in mora* \* \*\***

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. periculum in mora) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nella graduatoria permanente ATA e all'inserimento con il punteggio corretto nelle graduatorie di terza fascia ATA, triennio 2021/24.

Tanto premesso, è interesse del Sig. Catapano Berardino agire in giudizio, con procedura d'urgenza, al fine di richiedere:

1. l'inserimento nella graduatoria permanente della provincia di Savona, profilo Collaboratore Scolastico, funzionale alla partecipazione alle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2022/2023 entro il 1 settembre 2022;
2. l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia a.s. 2021/24, profilo Collaboratore Scolastico, con il punteggio di 21,80 in luogo di 6,80, stante l'impossibilità di ricevere convocazioni per l'assegnazione delle supplenze previste con l'avvio dell'a.s. 2022/2023.

Con il punteggio rettificato, la ricorrente non ha alcuna possibilità di accedere ad una supplenza. Al fine di dimostrare tale circostanza si produce una tabella del Sindacato Scuola ASSET SCUOLA (pag.6, allegato n.19) ove sono indicati i punteggi minimi che consentono di essere convocati per l'assegnazione di una supplenza nel corrente anno scolastico. Si evince che nell'Ambito Territoriale di Savona occorre essere titolari di un punteggio di almeno 10,14 per il profilo CS.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza, in vista delle convocazioni per l'assegnazione delle supplenze relative all'a.s. 2022/23.

Al fine di rappresentare la situazione di indigenza del proprio nucleo familiare si produce attestazione ISEE relativa all'anno 2022 (doc. n. 17).

Il pregiudizio imminente subito dalla ricorrente è peraltro “irreparabile”, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Evidente è dunque la sussistenza di un pericolo non risarcibile. Il ricorrente rischia di non lavorare nel triennio 2021/2024, tempo di validità delle menzionate graduatorie di terza fascia.

Assume importanza il riconoscimento del punteggio giuridico anche ai fini dell'accesso alla I fascia (graduatorie permanenti) per cui è necessario maturare un'anzianità di servizio di 24 mesi.

Si tratta nello specifico di un'anzianità di servizio di almeno due anni ovvero 23 mesi e 16 giorni prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l'accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre, oltre ovviamente al possesso del corretto titolo d'accesso.

Per il reclutamento del personale di ruolo, infatti, si procede con lo scorrimento delle graduatorie permanenti. Si tratta di graduatorie alle quali possono iscriversi solamente coloro che hanno maturato almeno 24 mesi di servizio come personale ATA, ai quali viene data la possibilità di candidarsi per un posto di ruolo.

Il riconoscimento del punteggio giuridico maturato nel corso del triennio 2018/2021 consentirà al ricorrente di maturare il requisito indispensabile per l'accesso al concorso per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell'area A e B, come da bando del concorso 24 mesi relativo all'a.s. 2022/2023.



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

\*\*\*\*\*

### TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

Il Sig. Catapano Berardino, rapp.to e difeso come in epigrafe, ricorre a codesto on.le Tribunale affinché, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso voglia:

- PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto n. 925 del 28.06.2022 emesso dall'USR Liguria – ATP di Savona di esclusione dalla graduatoria permanente della provincia di Savona per il profilo di Collaboratore Scolastico;
- PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO al riconoscimento del punteggio giuridico derivante dal servizio statale svolto nel triennio 2018/2021 sul profilo di Collaboratore Scolastico;
- CONDANNARE l'Amministrazione scolastica a disporre l'inserimento nella graduatoria permanente della provincia di Savona per il profilo di Collaboratore Scolastico;
- CONDANNARE l'Amministrazione scolastica a riconoscere nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia ATA, profili AA e CS, triennio 2021/2024, il punteggio giuridico derivante dal servizio statale svolto nel triennio 2018/2021 sul profilo di Collaboratore Scolastico.
- condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

Si offre in comunicazione la seguente documentazione:

- 1) domanda graduatorie terza fascia triennio 2018-2021;
- 2) diploma di maturità;
- 3) diploma di qualifica professionale;
- 4) contratti a tempo determinato, triennio 2018/21;



## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

- 5) decreto di convalida, triennio 2018/21;
- 6) domanda graduatorie terza fascia triennio 2021-2024;
- 7) domanda graduatoria ATA 24 mesi;
- 8) decreto di esclusione dalla graduatoria ATA 24 mesi;
- 9) contratto a tempo determinato, a.s. 2021/22;
- 10) decreto di convalida, triennio 2021/24;
- 11) decreto di esclusione dalla graduatoria di terza fascia triennio 2021/24;
- 12) ordinanza Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 07.04.2022;
- 13) domanda I fascia ATA;
- 14) decreto di esclusione dalla graduatoria permanente ATA;
- 15) estratto graduatorie di terza fascia ATA;
- 16) DM 50/2021;
- 17) diffida dal 15.06.2022;
- 18) Tribunale di Lanciano con Sentenza n. 82/2021 del 06.12.21
- 19) tabella punteggi minimi per convocazioni personale ATA;
- 20) ultimo ISEE.

Si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego di valore indeterminabile. Il ricorrente risulta esente dal versamento del contributo unificato.

Salvis Juribus

Castellammare di Stabia (NA), 18.07.2022

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito

